

## REGIONE TOSCANA

### LEGGE REGIONALE 25 maggio 2018, n. 25

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali in attuazione del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104. Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 46/2013.

(GU n.46 del 1-12-2018)

#### Capo I

#### Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS).

#### Modifiche alla legge regionale n. 10/2010

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 1° giugno 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

(Omissis).

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva n. 2014/52/UE;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva n. 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA» e di autorizzazione unica ambientale «AUA»);

Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 19 marzo 2018;

Visto il parere istituzionale favorevole della prima commissione

conciliare, espresso nella seduta del 20 marzo 2018;

Considerato quanto segue:

1. La presente legge modifica la legge regionale n. 10/2010 al fine di adeguare l'ordinamento regionale alle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 104/2017, che ha da ultimo modificato la parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;

2. Per quanto concerne la valutazione ambientale strategica (VAS), la presente legge aggiorna i riferimenti ad altre fonti normative, contenuti nel testo del titolo II della legge regionale n. 10/2010 e provvede a minimi adeguamenti delle procedure a seguito dell'esperienza applicativa della norma (in particolare per quanto attiene alla migliore definizione delle funzioni dell'autorità competente, a precisazioni in merito alla fase preliminare ed alla partecipazione della Regione alle procedure di VAS di competenza statale);

3. Si prevede, infine, di eliminare la previsione di uno specifico regolamento in materia di VAS, alla luce del previsto regolamento di cui all'art. 20, comma 2, della legge regionale n. 1/2015 in materia di programmazione economico finanziaria, al quale la presente legge demanda il coordinamento tra l'analisi e la valutazione dei piani e programmi di cui all'art. 10, comma 2 della legge regionale n. 1/2015 e le procedure di VAS di cui al titolo II della legge regionale n. 10/2010;

4. Per quanto riguarda le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), la presente legge, oltre che ad esigenze di semplificazione, precisazione e razionalizzazione del testo e omogeneizzazione della disciplina, risponde altresì alla necessità di adeguare la normativa regionale alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 104/2017, provvedendo a dettare le disposizioni attuative che il legislatore nazionale demanda alle regioni ed a rinviare, per il resto, alla disciplina statale;

5. In particolare, per quanto riguarda il provvedimento autorizzatorio unico di cui all'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006, introdotto dal citato decreto legislativo n. 104/2017, nel caso di procedimenti di competenza regionale, viene previsto che la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce provvedimento unico di VIA ed autorizzazione, sia adottata con deliberazione della Giunta regionale. I comuni e gli enti parco regionali provvederanno secondo le modalità organizzative previste dai rispettivi ordinamenti;

6. Vengono aggiornate le disposizioni relative all'istituto della inchiesta pubblica e, in particolare, viene prevista la formazione di un elenco dei soggetti che possono essere indicati, da parte della Giunta regionale, al ruolo di presidente dell'inchiesta pubblica, di cui all'art. 53 della legge regionale n. 10/2010. I comuni e gli enti parco provvedono in conformità ai rispettivi ordinamenti. Gli oneri per lo svolgimento dell'inchiesta sono a carico del proponente;

7. Infine, in applicazione della normativa statale, si prevede che l'autorità competente, in accordo con il proponente, possa istituire specifici osservatori ambientali;

8. Si provvede ad adeguare le competenze dei comuni alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 104/2017 agli allegati della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006. In particolare le strade urbane di scorrimento sono soggette alla procedura di VIA e non più a verifica di assoggettabilità; le procedure di verifica per gli aeroporti minori e gli acquedotti sono diventate di competenza statale. Per le derivazioni di acque sotterranee tra 50 e 100 litri al secondo, allo stato attuale di competenza regionale, si prevede diventino di competenza comunale quelle a fini minerali o termali, ai fini dell'armonizzazione del sistema, considerato che il comune ha già allo stato attuale tutte le competenze in materia di VIA per le rimanenti derivazioni di acque

minerali e termali nonche' tutte le competenze autorizzative e concessive;

9. La presente legge provvede inoltre ad introdurre disposizioni finalizzate all'ottimale raccordo della normativa regionale in materia di VIA con altre normative regionali ed alla semplificazione delle procedure; in particolare si prevede la revisione dei rapporti tra le procedure di VIA e gli istituti partecipativi di cui alla legge regionale n. 46/2013, anche alla luce dell'introduzione nell'ordinamento del dibattito pubblico statale e del rafforzamento del ruolo dell'inchiesta pubblica nell'ambito della valutazione di impatto ambientale; si prevede che i processi partecipativi riguardanti i progetti di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 si concludano anteriormente alla presentazione dell'istanza di avvio delle procedure di VIA e che il dibattito pubblico regionale sia condizione di procedibilita' per le procedure di VIA, se lo richiede volontariamente il proponente oppure se viene cosi' stabilito nell'atto di assegnazione di un eventuale finanziamento regionale;

10. Al fine di contenere eventuali istanze meramente dilatorie, si stabilisce che la proroga del termine per la realizzazione di un progetto che e' stato oggetto di una procedura in materia di VIA, puo' essere concessa, a cura della autorita' competente, per una sola volta, fatti salvi i casi di forza maggiore non imputabili al proponente;

11. Poiche' la presente legge introduce modifiche procedurali in materia di VIA, si rende necessario salvaguardare i procedimenti di cui al titolo III della legge regionale n. 10/2010, per i quali sia gia' stata presentata istanza di avvio alla data di entrata in vigore della presente legge, stabilendo che per questi continuano a trovare applicazione le norme previgenti;

12. Considerata l'urgenza di adeguamento alle norme del decreto legislativo n. 104/2017, e' necessario prevedere che la legge entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana,

Approva la presente legge.

#### Art. 1

Oggetto della legge. Modifiche all'art. 1  
della legge regionale n. 10/2010

1. Alla lettera b) del comma 1 dell' art. 1 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA» e di autorizzazione unica ambientale «AUA»), dopo le parole: «direttiva n. 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,» sono inserite le seguenti: «come modificata dalla direttiva n. 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva n. 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,».

#### Art. 2

Ambito di applicazione. Modifiche all'art. 5  
della legge regionale n. 10/2010

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2010 dopo le parole: «di cui agli allegati II,» sono inserite le seguenti: «II bis,».

#### Art. 3

Funzioni dell'autorita' competente. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 10/2010

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 10/2010 e' sostituita dalla seguente:

«a) assicura il dialogo con l'autorita' procedente o con il proponente e collabora, durante la formazione del piano o programma, all'impostazione della valutazione dello stesso;».

#### Art. 4

Funzioni dell'autorita' procedente e del proponente. Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 10/2010

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 10/2010 le parole «legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti: «legge regionale n. 65/2014».

#### Art. 5

Procedura per la fase preliminare. Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 10/2010

1. I commi 2-bis e 3 dell'art. 23 della legge regionale n. 10/2010 sono abrogati.

#### Art. 6

Informazione sulla decisione. Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 10/2010

1. Il comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 10/2010 e' sostituito dal seguente:

«1. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano o programma e' pubblicato sul BURT a cura dell'autorita' procedente e comunicato all'autorita' competente.».

#### Art. 7

Monitoraggio. Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 10/2010

1. Al comma 4 dell'art. 29 della legge regionale n. 10/2010 le parole «legge regionale n. 40/1999» sono sostituite dalle seguenti: «legge regionale n. 1/2015».

#### Art. 8

Partecipazione della Regione ai procedimenti di VAS di competenza statale o di altro ente. Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 10/2010.

1. Al comma 2 dell'art. 33 della legge regionale n. 10/2010 dopo le parole: «struttura regionale competente in materia di VAS che» sono inserite le seguenti: «, in relazione a specifici e rilevanti effetti ambientali,».

#### Art. 9

Disposizioni attuative. Sostituzione dell'art. 38 della legge regionale n. 10/2010

1. L'art. 38 della legge regionale n. 10/2010 e' sostituito dal seguente:

«Art. 38 (Disposizioni attuative). - 1. Il regolamento di cui all'art. 20, comma 2, della legge regionale n. 1/2015 disciplina il coordinamento tra l'analisi e la valutazione dei piani e programmi di cui all'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 1/2015 e le procedure di VAS di cui al presente titolo II.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 2011, n. 24/R (Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della regione ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 "Norme in materia di programmazione regionale").».

**Capo II**  
**Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).**  
**Modifiche alla legge regionale n. 10/2010 e alla legge regionale n.**  
**46/2013**

Art. 10

Oggetto della disciplina. Modifiche all'art. 39  
della legge regionale n. 10/2010

1. Al comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 10/2010 le parole: «art. 7» sono sostituite dalle seguenti: «art. 7-bis».

2. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'art. 39 della legge regionale n. 10/2010 e' inserita la seguente:

«a-bis) definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA, di cui all'art. 20 del medesimo decreto;».

Art. 11

Partecipazione. Raccordo con la legge regionale n. 46/2013.  
Sostituzione dell'art. 42 della legge regionale n. 10/2010

1. L'art. 42 della legge regionale n. 10/2010 e' sostituito dal seguente:

«Art. 42 (Partecipazione. Raccordo con la legge regionale n. 46/2013). - 1. Le procedure partecipative nell'ambito dei procedimenti in materia di VIA si svolgono secondo quanto stabilito dal presente titolo III.

2. Fatto salvo quanto previsto in materia di dibattito pubblico dall'art. 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):

a) gli istituti partecipativi disciplinati dalla legge regionale n. 46/2013 riguardanti i progetti di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, si concludono anteriormente alla presentazione dell'istanza di avvio delle procedure di VIA;

b) la condizione di procedibilita' di cui all'art. 8, comma 7, della legge regionale n. 46/2013 si applica ai progetti di cui alla lettera a), esclusivamente nei seguenti casi:

1) ove l'istituto partecipativo sia richiesto volontariamente dal soggetto proponente;

2) per le opere e gli interventi finanziati, anche in parte, dalla regione, ove sia cosi' stabilito dall'atto di assegnazione del finanziamento.

3. I provvedimenti conclusivi delle procedure di VIA tengono conto degli esiti degli eventuali istituti partecipativi svolti. A tal fine il proponente allega all'istanza di avvio delle procedure di VIA i risultati dell'istituto partecipativo svolto».

Art. 12

Interventi, progetti e opere oggetto di dibattito pubblico. Raccordo con la legge regionale n. 46/2013. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 46/2013.

1. Alla fine del comma 7 dell'art. 8 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), sono aggiunte le parole:

«nei casi di cui all'art. 42, comma 2, lettera b), della stessa legge regionale n. 10/2010.».

Art. 13

Coordinamento tra dibattito pubblico e valutazione di impatto ambientale. Raccordo con la legge regionale n. 46/2013. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 46/2013.

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 46/2013, dopo le parole: «commi 1 e 2,» sono inserite le seguenti: «riguardanti i progetti di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006,».

Art. 14

Progetti sottoposti alle procedure del titolo III della legge regionale n. 10/2010. Modifiche all'art. 43 della legge regionale n. 10/2010.

1. L'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 43 della legge regionale n. 10/2010 e' soppresso.

Art. 15

Competenze della Regione. Modifiche all'art. 45 della legge regionale n. 10/2010

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 45 della legge regionale n. 10/2010 e' aggiunta la seguente:

«b-bis) le procedure di VIA interregionali di cui all'art. 62, comma 1.».

2. Il comma 2 dell'art. 45 della legge regionale n. 10/2010 e' sostituito dal seguente:

«2. Il provvedimento di VIA di cui all'art. 5, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 152/2006 e il parere di cui all'art. 63, sono espressi dalla Giunta regionale.».

Art. 16

Competenze dei comuni. Modifiche all'art. 45-bis della legge regionale n. 10/2010

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 45-bis della legge regionale n. 10/2010 e' inserita la seguente:

«b-bis) i progetti elencati nella lettera af-bis) dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente alle strade comunali;».

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 45-bis della legge regionale n. 10/2010 le parole: «alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti «alla lettera a)».

3. La lettera d) del comma 2 dell'art. 45-bis della legge regionale n. 10/2010 e' sostituita dalla seguente:

«d) i progetti elencati nel paragrafo 7 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006:

1) alle lettere a), b), c), e l);

2) alla lettera d), limitatamente alle acque minerali e termali;

3) alla lettera h), limitatamente alle strade comunali;

4) alla lettera i), limitatamente alle linee ferroviarie a carattere locale;».

Art. 17

Competenze degli enti parco regionali. Modifiche all'art. 45-ter della legge regionale n. 10/2010

1. Il comma 2 dell'art. 45-ter della legge regionale n. 10/2010 e' sostituito dal seguente:

«2. Qualora il progetto interessi solo parzialmente le aree di cui al comma 1, i provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al

presente titolo sono emanati previo parere dell'ente parco regionale che si esprime limitatamente agli impatti sul territorio di propria pertinenza.».

#### Art. 18

Strutture operative e supporto tecnico. Modifiche all'art. 47 della legge regionale n. 10/2010

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 47 della legge regionale n. 10/2010 le parole «art. 5» sono sostituite dalle seguenti: «art. 4, comma 3,».

#### Art. 19

Nucleo regionale di valutazione - VIA. Sostituzione dell'art. 47-bis della legge regionale n. 10/2010

1. L'art. 47-bis della legge regionale n. 10/2010 e' sostituito dal seguente:

«Art. 47-bis (Nucleo regionale di valutazione - VIA). - 1. E' istituito, con la presente legge, il nucleo regionale di valutazione - VIA, di seguito definito «nucleo», a cui partecipano gli uffici e gli enti di cui all'art. 47, comma 3. Il nucleo, nei casi di particolare complessita' delle valutazioni da svolgere, esercita funzioni di supporto tecnico nei confronti della Giunta regionale per il rilascio del parere di cui all'art. 63.

2. Nei casi di cui al comma 1, il nucleo conclude l'istruttoria interdisciplinare condotta dalla struttura operativa di cui all'art. 47, comma 2, ed e' coordinato dalla medesima.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, declina i compiti, definisce le modalita' di funzionamento ed esplicita i casi di particolare complessita' nei quali il nucleo viene convocato. L'attivita' svolta dai componenti del nucleo e' a titolo gratuito, senza alcun onere aggiuntivo sul bilancio regionale.».

#### Art. 20

Oneri istruttori. Modifiche all'art. 47-ter della legge regionale n. 10/2010

1. Il comma 3 dell'art. 47-ter della legge regionale n. 10/2010 e' sostituito dal seguente:

«3. Per i procedimenti di competenza regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalita' di determinazione e le tariffe da applicare ai fini del versamento della somma di cui ai commi 1 e 2, nonche' le relative modalita' di corresponsione. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformita' con i rispettivi ordinamenti.».

2. Il comma 4 dell'art. 47-ter della legge regionale n. 10/2010 e' sostituito dal seguente:

«4. Nelle more dell'approvazione delle deliberazioni di cui al comma 3, il proponente e' tenuto a versare a favore dell'autorita' competente, per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati, una somma pari allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare.».

#### Art. 21

Disposizioni per la procedura di verifica di assoggettabilita'. Modifica dell'art. 48 della legge regionale n. 10/2010.

1. Il comma 1 dell'art. 48 della legge regionale n. 10/2010 e' sostituito dal seguente:

«1. Per i progetti compresi nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, il proponente, ai fini della trasmissione dello studio preliminare ambientale di cui all'art. 19, comma 1, del medesimo decreto, presenta all'autorita' competente

un'istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilita'».

2. Il comma 2 dell'art. 48 della legge regionale n. 10/2010 e' sostituito dal seguente:

«2. Lo studio preliminare ambientale, redatto in conformita' all'allegato IV-bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006:

a) tiene conto dei criteri di cui all'allegato V del medesimo decreto;

b) per i fini di cui al punto 1, lettera b), ed al punto 2 dell'allegato IV-bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, descrive la relazione del progetto con le norme ed i vincoli, nonche' con i piani e programmi a carattere settoriale, territoriale, ambientale e paesaggistico;

c) in attuazione dei principi generali per la VIA, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento alla necessita' di garantire un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attivita' economica, contiene un allegato che illustra e quantifica le ricadute socio economiche del progetto sul territorio interessato, con riferimento:

1) agli effetti attesi sui livelli occupazionali, diretti e indiretti, prodotti sia in fase di realizzazione che di esercizio dell'opera;

2) ai benefici economici attesi per il territorio, diretti ed indiretti, prodotti sia in fase di realizzazione che di esercizio dell'opera.».

3. Il comma 3 dell'art. 48 della legge regionale n. 10/2010 e' abrogato.

4. Al comma 6 dell'art. 48 della legge regionale n. 10/2010 le parole: «all'art. 20, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti : «all'art. 19, comma 6,».

5. Dopo il comma 6 dell'art. 48 della legge regionale n. 10/2010 e' inserito il seguente:

«6-bis. Per la realizzazione dell'opera oggetto di verifica di assoggettabilita', in caso di esclusione dalla procedura di VIA, i termini definiti nel provvedimento di verifica, comunque non inferiori a 5 anni, decorrono dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di verifica.».

#### Art. 22

Disposizioni per la procedura di valutazione di impatto ambientale. Sostituzione dell'art. 52 della legge regionale n. 10/2010.

1. L'art. 52 della legge regionale n. 10/2010 e' sostituito dal seguente:

«Art. 52 (Disposizioni per la procedura di valutazione di impatto ambientale). - 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalita' sincrona ai sensi dell'art. 73-bis.

2. I termini per la realizzazione dell'opera oggetto di VIA decorrono dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di VIA.».

#### Art. 23

Inchiesta pubblica. Modifiche all'art. 53 della legge regionale n. 10/2010

1. Il comma 1 dell'art. 53 della legge regionale n. 10/2010 e'



sostituito dal seguente:

«1. In attuazione dell'art. 7-bis, comma 8, e dell'art. 27-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006, il presente articolo disciplina le forme e le modalita' mediante le quali l'autorita' competente puo' disporre, con proprio atto, lo svolgimento di un'inchiesta pubblica, con riferimento al progetto per il quale e' in corso un procedimento di VIA.».

2. Il comma 2 dell'art. 53 della legge regionale n. 10/2010 e' sostituito dal seguente:

«2. L'inchiesta pubblica e' condotta da un comitato composto dal presidente e da almeno due commissari. Il presidente e' indicato dall'autorita' competente, tra soggetti in possesso di adeguate competenze in materia ambientale. I commissari, in possesso di adeguate competenze in materia ambientale, sono indicati dal presidente, sentite le parti partecipanti all'audizione preliminare dell'inchiesta pubblica, garantendo il bilanciamento di eventuali posizioni contrapposte. Il compenso massimo omnicomprensivo e' stabilito in euro ventimila per il presidente ed in euro diecimila per ciascun commissario.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 53 della legge regionale n. 10/2010 e' inserito il seguente:

«2-bis. Per i fini di cui al comma 2, l'autorita' competente provvede alla formazione di un elenco dei soggetti che possono essere indicati al ruolo di presidente. Per i procedimenti di competenza regionale, con deliberazione della Giunta regionale, vengono definiti i requisiti dei candidati, i criteri di valutazione, le modalita' di formazione dell'elenco e le modalita' per assicurare i principi di trasparenza, di competenza e di rotazione e la parita' di genere. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformita' con i rispettivi ordinamenti; resta ferma la facolta', da parte dei comuni e degli enti parco regionali, di avvalersi dell'elenco formato dalla regione.».

4. Dopo il comma 2-bis dell'art. 53 della legge regionale n. 10/2010 e' inserito il seguente:

«2-ter. L'inchiesta pubblica si svolge con oneri a carico del proponente.».

5. La lettera a) del comma 3 dell'art. 53 della legge regionale n. 10/2010 e' sostituita dalla seguente

«a) audizione preliminare, in cui il presidente procede alla indicazione dei commissari e presenta ai partecipanti la proposta di programma dei lavori;».

6. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 53 della legge regionale n. 10/2010 le parole: «le osservazioni e i pareri» sono sostituite dalle seguenti: «le osservazioni, i pareri e i contributi».

7. Il comma 7 dell'art. 53 della legge regionale n. 10/2010 e' sostituito dal seguente:

«7. Nell'atto di cui al comma 1, sulla base dei criteri di cui al presente articolo e tenuto conto del decreto previsto dall'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva n. 2014/52/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114), sono disciplinate le modalita' di svolgimento dell'inchiesta pubblica.».

#### Art. 24

Contraddittorio. Modifiche all'art. 54  
della legge regionale n. 10/2010

1. Il comma 1 dell'art. 54 della legge regionale n. 10/2010 e' sostituito dal seguente:

«1. In attuazione dell'art. 7-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, l'autorita' competente con proprio atto puo' disporre lo svolgimento di un sintetico contraddittorio, con riferimento al progetto oggetto di valutazione di impatto ambientale.».

2. Al comma 3 dell'art. 54 della legge regionale n. 10/2010 dopo le parole: «che hanno presentato pareri» e' inserita la seguente: «, contributi».

#### Art. 25

Verifica di ottemperanza, monitoraggio e controlli. Sostituzione dell'art. 55 della legge regionale n. 10/2010

1. L'art. 55 della legge regionale n. 10/2010 e' sostituito dal seguente:

«Art. 55 (Verifica di ottemperanza, monitoraggio e controlli). - 1. I titoli che abilitano alla realizzazione e all'esercizio del progetto sono integrati con i contenuti e le prescrizioni dei provvedimenti di verifica di assoggettabilita' e di VIA.

2. L'autorita' competente, con proprio atto, provvede a disciplinare le attivita' di controllo di propria competenza, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 152/2006.

3. Ai fini del controllo dell'adempimento di specifiche prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilita' o in quello conclusivo della procedura di VIA ai sensi, rispettivamente, dell'art. 19, comma 8, e dell'art. 25, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006, l'autorita' competente si avvale dei soggetti pubblici istituzionalmente competenti per i fattori ambientali oggetto di valutazione, fatte salve le competenze dell'ARPAT di cui all'art. 47, commi 3 e 4.

4. Per le attivita' di monitoraggio di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 152/2006, relative a procedimenti di competenza regionale, la regione si avvale dell'ARPAT, in conformita' alla legge regionale n. 30/2009.

5. Nell'ambito dell'accertamento delle violazioni previste dal sistema sanzionatorio di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 152/2006, relativamente ai procedimenti di competenza regionale, la regione si avvale del supporto dell'ARPAT, in conformita' alla legge regionale n. 30/2009. Le sanzioni sono comunque irrogate dalla regione.

6. I comuni e gli enti parco regionali possono avvalersi del supporto dell'ARPAT, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge regionale n. 30/2009, per l'espletamento delle attivita' di monitoraggio di cui al comma 4 e per l'accertamento delle violazioni previste dal sistema sanzionatorio di cui al comma 5, relativamente a procedimenti di propria competenza. Le sanzioni sono comunque irrogate dall'autorita' competente.

7. Nel caso di progetti compresi nella parte seconda, allegati III e IV, del decreto legislativo n. 152/2006, particolarmente rilevanti per natura, complessita', ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, l'autorita' competente puo' istituire, d'intesa con il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo, appositi osservatori ambientali.

8. In applicazione dell'art. 7-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, l'autorita' competente puo' prevedere la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alle finalita' di cui all'art. 29, comma 8, del medesimo decreto legislativo.

9. L'autorita' competente, per quanto riguarda i contenuti ed i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'art. 29 del decreto legislativo n.

152/2006, fa riferimento al decreto previsto dall'art. 25, comma 5, del decreto legislativo n. 104/2017.».

#### Art. 26

Proroga dei termini. Modifiche all'art. 57 della legge regionale n. 10/2010

1. Al comma 1 dell'art. 57 della legge regionale n. 10/2010 le parole: «art. 26, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «art. 25, comma 5».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 57 della legge regionale n. 10/2010 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. La proroga di cui al comma 3 puo' essere concessa per una sola volta, fatti salvi casi di forza maggiore non imputabili al proponente».

#### Art. 27

Esercizio dei poteri sostitutivi. Sostituzione dell'art. 61 della legge regionale n. 10/2010

1. L'art. 61 della legge regionale n. 10/2010 e' sostituito dal seguente:

«Art. 61 (Esercizio dei poteri sostitutivi). - 1. Per le procedure di cui agli articoli 45-bis e 45-ter, il Presidente della Giunta regionale, su istanza del proponente, procede all'esercizio dei poteri sostitutivi secondo le disposizioni della legge regionale 21 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla regione), in caso di inutile decorso dei termini per la conclusione dei procedimenti in materia di VIA previsti nella parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e di accertata inerzia delle autorita' competenti nell'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'art. 2, commi da 9 a 9-quater, della legge n. 241/1990 e di cui agli articoli 11-bis e 11-quater della legge regionale n. 40/2009.».

#### Art. 28

Impatti ambientali interregionali. Modifiche all'art. 62 della legge regionale n. 10/2010

1. Al comma 2 dell'art. 62 della legge regionale n. 10/2010, le parole: «ai commi 2 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2».

2. La lettera a) del comma 2 dell'art. 62 della legge regionale n. 10/2010 e' sostituita dalla seguente:

«a) nel termine di sessanta giorni, ovvero di trenta giorni con riferimento alla documentazione integrativa, nel caso di procedura di VIA;».

3. La lettera b) del comma 2 dell'art. 62 della legge regionale n. 10/2010 e' sostituita dalla seguente:

«b) nei termini di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 152/2006, nel caso di procedura di verifica di assoggettabilita'.».

4. Al comma 3 dell'art. 62 della legge regionale n. 10/2010, le parole: «commi 2 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2».

5. Dopo il comma 3 dell'art. 62 della legge regionale n. 10/2010 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. I pareri di cui al comma 2, lettera a), possono essere acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006.».

Art. 29

Partecipazione regionale alle procedure statali di VIA. Modifiche all'art. 63 della legge regionale n. 10/2010

1. Nella rubrica dell'art. 63 della legge regionale n. 10/2010 la parola «statale:» e' sostituita dalla seguente: «statali».

2. Il comma 2 dell'art. 63 della legge regionale n. 10/2010 e' abrogato.

Art. 30

Disposizioni attuative delle procedure. Modifiche all'art. 65 della legge regionale n. 10/2010

1. Il comma 1 dell'art. 65 della legge regionale n. 10/2010 e' sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale approva un regolamento per disciplinare le modalita' di attuazione delle procedure di cui al presente titolo e, in particolare:

a) definisce le modalita' operative di coordinamento delle procedure finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico, ai sensi dell'art. 73-bis;

b) stabilisce regole particolari ed ulteriori per la semplificazione ed il raccordo dei procedimenti disciplinati dalla presente legge con le procedure autorizzative, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.».

Art. 31

Provvedimento autorizzatorio unico. Sostituzione dell'art. 73-bis della legge regionale n. 10/2010

1. L'art. 73-bis della legge regionale n. 10/2010 e' sostituito dal seguente:

«Art. 73-bis (Provvedimento autorizzatorio unico). - 1. Il procedimento coordinato, finalizzato all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico, comprendente il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi richiesti dal proponente, si svolge con le modalita' di cui all'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006. I titoli abilitativi sono rilasciati sulla base del provvedimento di VIA favorevole e ne integrano le conclusioni.

2. Per i fini di cui al comma 1, il proponente presenta all'autorita' competente un'istanza recante in allegato la documentazione prevista ai fini VIA e la documentazione prevista ai fini del rilascio dei titoli abilitativi richiesti dal proponente e indicati in apposito elenco dallo stesso predisposto.

3. L'autorita' competente puo' disporre che la consultazione del pubblico si svolga nella forma dell'inchiesta pubblica, con le modalita' di cui all'art. 53.

4. L'autorita' competente, con proprio atto, adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico di cui al comma 1. Nel caso in cui la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sia negativa, la medesima e' comunicata dall'autorita' competente al proponente ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Le eventuali osservazioni presentate dal proponente sono valutate in una nuova conferenza di servizi e sono oggetto di ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

5. Nel caso di procedimenti di competenza regionale, la Giunta regionale, nell'esercizio della propria discrezionalità politica e amministrativa, si esprime in ordine alla compatibilità ambientale del progetto e adotta contestualmente la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi. I comuni e gli enti parco adottano il provvedimento autorizzatorio unico di cui al comma 1

secondo le modalita' organizzative previste dai rispettivi ordinamenti.

6. Qualora con riferimento allo specifico progetto oggetto di valutazione, a causa del livello di definizione degli elaborati progettuali, non sia possibile il rilascio di tutti i titoli abilitativi richiesti, necessari alla realizzazione ed all'esercizio del progetto, la conferenza dei servizi di cui all'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 prevede modalita' e tempi per il rilascio dei titoli abilitativi residui e per il coordinamento delle rispettive procedure di rilascio da parte dei soggetti competenti.

7. Nei casi in cui l'istanza di avvio del procedimento di VIA, presentata dal proponente all'autorita' competente per la VIA, non rechi specifica indicazione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, richiesti dal proponente, il provvedimento di VIA e' adottato decorsi sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione, ovvero dal deposito della documentazione integrativa nel caso in cui l'autorita' competente non disponga sulla medesima una nuova fase di consultazione del pubblico. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessita', l'autorita' competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sara' emanato il provvedimento.».

#### Art. 32

Informazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sostituzione dell'art. 75 della legge regionale n. 10/2010.

1. L'art. 75 della legge regionale n. 10/2010 e' sostituito dal seguente:

«Art. 75 (Informazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare). - 1. Per quanto attiene alle procedure di cui al titolo II, la regione informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le modalita' di cui all'art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.

2. Per quanto attiene alle procedure di cui al titolo III, la regione informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalita' di cui all'art. 7-bis, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006.».

### Capo III Disposizioni transitorie e finali

#### Art. 33

##### Norma transitoria

1. Ai procedimenti di cui al titolo III della legge regionale n. 10/2010, per i quali l'istanza di avvio e' stata presentata all'autorita' competente prima della entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme relative alle procedure vigenti al momento della presentazione dell'istanza.

#### Art. 34

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.  
La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della

regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  
osservare come legge della Regione Toscana.  
Firenze, 25 maggio 2018

ROSSI

(Omissis).